



COMUNE DI MOTTOLA

(Provincia di Taranto)

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 13 del 27.07.2020

Modificato con delibera
del Consiglio Comunale
n. ____ del _____

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 3	<i>ABROGATO</i>
ART. 4	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 5	SOGGETTO ATTIVO
ART. 6	SOGGETTI PASSIVI
ART. 7	ESCLUSIONI DAL TRIBUTO
ART. 8	COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
ART. 9	TARIFFE DEL TRIBUTO
ART.10	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART.11	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART.12	CATEGORIE DI UTENZE
ART.13	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART.14	RIDUZIONI DEL TRIBUTO
ART.14-BIS	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
ART.15	AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE
ART.16	AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE
ART.17	CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART.18	FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART.19	TRIBUTO GIORNALIERO
ART.20	TRIBUTO PROVINCIALE
ART.21	DICHIARAZIONE
ART.22	RISCOSSIONE
ART.23	RIMBORSI E COMPENSAZIONE
ART.24	ATTIVITA' DI CONTRLLO E ACCERTAMENTI
ART.25	SANZIONI E INTERESSI
ART.26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.27	ENTRATA IN VIGORE- CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO - NORME FINALI

Allegati

All. A: *Abrogato*

All. B: Categorie di utenze non domestiche e classificazione delle utenze non domestiche

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tari (tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, in attuazione della Legge n. 147/2013 ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art.1 comma 668 della Legge n. 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3
Rifiuti assimilati agli urbani

1. *(Abrogato)*

Art. 4
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione e materiale, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, predisposti all'uso e idonei all'utilizzo,

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, a qualsiasi uso adibite;

3. Tutti i locali destinati a civile abitazione e anche loro pertinenze si intendono utenze domestiche, mentre tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, si intendono utenze non domestiche.
4. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi a rete, elettrica, gas, oppure il rilascio di atti di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di arredo oppure l'attivazione di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, oppure la presenza della sede legale o del domicilio fiscale in tale immobile, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
6. I locali di tipo box, depositi, cantinole (categorie catastali C/2 – C/6) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti, in quanto non necessitano di arredo e di utenze di pubblici servizi a rete per essere utilizzabili. È ammessa prova contraria solo in caso di oggettive condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collapso ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
7. Non si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani le fattispecie di cui al successivo articolo 7.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizza il presupposto, di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà, in caso di pluralità di possessori o detentori, tra i componenti la famiglia anagrafica o tra la pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree scoperte.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al

proprietario o possessore, anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000, come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n.157/2019.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 Esclusioni dal tributo

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità in determinati periodi di tempo e purché di fatto non utilizzati.
2. Presentano tali caratteristiche:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi, aree a verde;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - d) le unità immobiliari destinate a civile abitazione (categoria catastale A, escluso A10) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrica, gas), nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici;
 - e) locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie catastali B, C1, C3, C4, C5, D), prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica e, altresì, non dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. L'esclusione è concessa qualora, oltre alle suddette condizioni, l'immobile non costituisca la sede legale o il domicilio fiscale di operatori economici;
 - f) soffitte, rispostigli stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
 - g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - h) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se antecedente, fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - l) fabbricati inagibili, fatiscenti e diroccati, purché tale circostanza sia comprovata da idonea documentazione;

- m) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono esclusivamente le funzioni religiose e le attività di oratorio e catechesi;
- n) le aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- o) locali per uso agricolo adibiti a stalla, ricovero animali in genere e fienili;

3. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani, di cui al precedente comma 2, compete al richiedente il diritto. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

In particolare:

- a. la condizione di assenza di contratti attivi di fornitura dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di ogni servizio di rete, qualora non risulti possibile la produzione di documentazione probatoria; l'assenza di mobili e suppellettili, non potendo essere documentata, è soggetta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la conseguenza che l'esclusione dal tributo decorre dalla data di presentazione della medesima dichiarazione; nel caso in cui l'utenza elettrica, calore, gas sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere, altresì, dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
- b. la condizione di inagibilità è documentata mediante la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti o mediante una relazione tecnica di parte a cura di un tecnico abilitato;
- c. l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo;

In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'esclusione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente.

Il venir meno delle circostanze di esclusione dal tributo, di cui al comma 2, devono essere tempestivamente e debitamente dichiarate dall'utente che ha fatto richiesta di esclusione. In assenza di tale dichiarazione, l'Ente provvederà al conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse per l'intero anno solare in cui si è verificato l'utilizzo, oltre all'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa, in riferimento alla sola superficie interessata dal ciclo produttivo, avviene in misura quasi totale rispetto alla produzione di rifiuti urbani. Resta fermo che le superfici non interessate dalla produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente sono soggette a tassazione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5. Le tariffe applicate sono quelle riferite all'utilizzo effettivo dei locali, qualora l'Ente sia in possesso del lay-out aziendale,

ovvero, in assenza di tale elaborato planimetrico, in base alla tariffa riferita alla categoria di appartenenza.

5. In caso di esclusione delle superfici in cui si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali, di cui al comma precedente, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono indicati il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché sono individuate le superfici di formazione dei rifiuti speciali e i relativi codici CER; in allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (quali i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando copia del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD), dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative, riferite all'anno di riferimento. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs.n. 36/2003.
2. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto in ossequio alle

prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
6. Dal totale dei costi del PEF sono, altresì, sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9

Tariffe del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, determinata secondo l'art. 1, commi 645-646-648 della legge 147/2013, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, seconda la distribuzione dei costi fissi e variabili individuati dal Piano Finanziario.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica sulla base delle categorie di contribuenza, indicate nelle tabelle 1-2-3-4 dell'allegato "B" del regolamento, di cui al D.P.R. n. 158. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, nella misura pari ai 2/3 dell'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999.
6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo, nei termini di cui al precedente comma, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158., e si applica unicamente ai locali destinati ad abitazione con esclusione dei locali che ne costituiscono pertinenza, ai quali viene applicata la sola quota fissa in relazione al numero degli occupanti presenti nel nucleo familiare.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

Categorie di utenze

1. La tassa sui rifiuti prevede ai sensi del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, al fine della determinazione degli occupanti, in:
 - a. domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza, di uno o più componenti, in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno. Nel caso in cui tutti i componenti il nucleo familiare si trovino nelle condizioni sopra descritte, si considera, quale nucleo familiare, una sola (1) unità e si accorda la riduzione massima prevista dal successivo articolo 15, comma 9. Non rilevano, invece, ai fini della determinazione del numero di occupanti, i meri ricoveri ospedalieri oppure le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. Il numero degli occupanti le utenze domestiche residenti è rilevato dall'Anagrafe generale del Comune, con cadenza annuale, alla data di emissione degli avvisi di pagamento Tari dell'anno di riferimento. Per le nuove utenze, il nucleo familiare è rilevato alla data di inizio dell'occupazione o detenzione. Successivamente alla data di emissione degli avvisi di pagamento annuali, le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione saranno apportate a seguito dell'aggiornamento dei dati richiesto

eventualmente dall'utente. Le utenze domestiche, diverse dall'abitazione di residenza, tenute a disposizione, hanno il medesimo numero di occupanti dell'abitazione di residenza.

- b. domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze si assume un numero fisso di occupanti pari a 3. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato in aumento o in diminuzione a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti, come emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
3. Per le unità immobiliari ad uso domestico di residenza, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Qualora l'alloggio abbia ingressi differenti per i singoli nuclei familiari, potendo individuare la superficie riferita a ciascun nucleo, la tariffa è calcolata con riferimento a ciascun nucleo familiare.
4. Per Le unità immobiliari ad uso domestico, non di residenza, in caso di più possessori o detentori, fatta salva diversa denuncia di uno dei soggetti passivi, essendo indeterminato il nucleo familiare di riferimento, si assume, quale tariffa applicabile, quella relativa a 3 occupanti. In caso di denuncia, da parte di uno dei soggetti passivi, il nucleo familiare di riferimento è quello del dichiarante.
5. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R 27 aprile 1999. n. 158 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative attività principale o ad eventuali attività secondarie, o, in alternativa, a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
6. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si applica la tariffa per ogni attività. Qualora non sia possibile distinguere le superfici occupate dalle singole attività, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
7. La tariffa applicabile per ogni attività economica è unica, anche se le superfici, che servono per l'esercizio dell'attività stessa, presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), ad eccezione di attività esercitate in più immobili distintamente accatastati, aventi diversa destinazione d'uso. In ogni caso, il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiari, con allegata planimetria del layout aziendale, la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché il locale non abbia una superficie inferiore a mq. 70.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. Le strutture di tipo ricettivo adibite a bed & breakfast, case vacanza, esercizio di affittacamere e simili si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività alberghi.
10. Le attività agrituristiche, nei casi di equiparabilità, ai rifiuti urbani, dei rifiuti prodotti nell'ambito delle specifiche attività esercitate, sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività "albergo con o senza ristorante", di "ristorante" o di altra categoria simile all'attività effettivamente svolta, qualora vi sia un effettivo utilizzo del Servizio pubblico.
11. Le strutture di tipo ricettivo, di cui ai precedenti commi 9 e 10, ove insiste anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, sono tassate secondo quanto previsto dal precedente comma 8.

12. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio-educativi, caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica.
13. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti, sui quali non insiste l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria non domestica n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
14. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

Art. 13

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base alla tariffa di cui ai precedenti articoli, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa l'ultimo giorno del mese in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione, di cui all'art. 21, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione. Qualora l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione, la stessa assume valenza dal primo gennaio dell'anno successivo a detta data.
5. Le variazioni di tributo, intervenute nel corso dell'anno, sono di regola conteggiate a conguaglio, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 21.

Art. 14

Riduzioni del tributo

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% nei mesi in cui si è verificata l'interruzione.
2. Il tributo è dovuto per intero da tutte le utenze domestiche e non domestiche, ubicate su tutto il territorio comunale, interessate dal servizio di raccolta domiciliare "porta a porta" dei rifiuti urbani. Il tributo è ridotto del 60% alle utenze domestiche e non domestiche non servite da tale sistema di raccolta.
3. Per le abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, od occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al 30%. La predetta

riduzione non si applica alle unità immobiliari di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

4. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. Per i locali, diverse dalle abitazioni, e per le aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 6 mesi nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, si applica una riduzione del 30% sul tributo.
6. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, qualora, per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici escluse, di cui al precedente articolo 7 commi 4 e 5, ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle superfici soggette a tassazione è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie, su cui l'attività viene svolta, la riduzione percentuale del 30% per le attività di seguito indicate:
 - falegnamerie;
 - autocarrozzerie, gommisti, autofficine meccaniche per riparazione veicoli;
 - distributori di carburante;
 - lavanderie;
 - laboratori di analisi, laboratori di odontotecnici, studi dentistici;
 - tipografie, stamperie, vetrerie;
 - ogni altra attività che presenta, rispetto alle precedenti, analoga produttività di rifiuti speciali.
7. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, e con comunicazione da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21.
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 21. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 14-bis

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di uscire dal servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte in un anno, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. In assenza di specifica comunicazione, l'opzione per uscire dal servizio pubblico potrà essere effettuata ordinariamente secondo i termini e la decorrenza stabilita dal primo periodo del presente comma.
4. Per la finalità di cui al presente articolo, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, distinti per tipologia e quantità. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. L'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di uscita dal Servizio Pubblico e i dati di cui al precedente comma, saranno trasmessi all'AGER Puglia – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti –, quale Ente competente per la dislocazione dei flussi dei rifiuti nella Regione Puglia.
6. L'utente che intende ritornare alla gestione pubblica, anche prima della scadenza di predetto termine, può comunicarlo entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal Responsabile del Servizio Ambiente del Comune, il quale, sentito il gestore del servizio, ha facoltà di riammettere l'utente, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento e sia di costi.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3, entro i termini ivi previsti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16, commi 1-5.

Art. 15 **Agevolazioni utenze domestiche**

1. Il tributo non si applica alla sola abitazione di residenza occupata dal nucleo familiare, il cui valore ISEE complessivo, con attestazione rilasciata nell'anno di competenza del tributo, non superi il limite di € 5.000,00 e a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di alcun immobile su tutto il territorio nazionale.
2. Il tributo si applica nella misura del 50% alla sola abitazione di residenza occupata dal nucleo familiare, il cui valore ISEE complessivo, con attestazione rilasciata nell'anno di competenza del tributo, non superi il limite di € 7.000,00.

3. Il tributo si applica nella misura del 50% alla sola abitazione di residenza in cui uno dei componenti del nucleo familiare risulti diversamente abile, certificato dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, con una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e, contestualmente, in presenza di un reddito ISEE complessivo familiare, con attestazione rilasciata nell'anno di competenza del tributo, non superiore a € 9.000,00.
4. Le agevolazioni, sopra indicate, di cui ai commi 1, 2 e 3, saranno concesse a seguito di istanza del contribuente, anche mediante modulo di denuncia Tari, da presentarsi entro la data di presentazione della dichiarazione, corredata dalla documentazione e certificazione sopra citate.
5. In favore delle utenze domestiche, dotate di un'area a verde pertinenziale, interessate dal servizio di raccolta domiciliare "porta a porta", che provvedono al compostaggio domestico, previa denuncia del contribuente, con allegata prova del possesso di apposita attrezzatura, si applica la riduzione del 20%. L'ente si riserva in qualsiasi momento di verificarne l'installazione e l'utilizzo.
6. Il tributo si applica nella misura del 50% per le unità immobiliari, destinate a civile abitazione, tenute a disposizione, diverse dalle abitazioni di residenza, che, seppur arredate con mobili e suppellettili, sono sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettrica, calore, gas). Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, corredata da idonea documentazione comprovante l'assenza di contratti attivi per le utenze elettrica e gas. In ogni caso, l'Ente, prima di concedere l'agevolazione ha facoltà di verificare la dichiarazione dell'utente.
7. Le agevolazioni, sopra indicate, di cui ai commi 5 e 6, decorrono dalla data di presentazione della richiesta.
8. Per i soggetti che adottino cani randagi, ospiti del canile comunale, previo rilascio della concessione all'adozione da parte degli Uffici preposti del Comune di Mottola, si applica la detrazione di € 50,00, fino a concorrenza dell'ammontare sul tributo annuale dovuto per l'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza. Tale detrazione si applica per tre anni consecutivi, a partire dall'anno solare in cui viene concessa l'adozione, a condizione che i soggetti adottanti risultino in regola sia con la procedura di adozione, che in regola con il corretto mantenimento dell'animale. La presente agevolazione compete, altresì, a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento del tributo TARI, anche riferito alle annualità precedenti, e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti.
9. Qualora nel nucleo familiare residente nel Comune di Mottola, siano presenti componenti domiciliati altrove, per più di sei mesi nell'anno solare di riferimento, per motivi di:
 - a) servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio prestata nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, a condizione che si esibisca un contratto di locazione regolarmente registrato, o disponibilità dell'immobile per proprietà o altro titolo. Per i contratti stipulati all'estero è necessario presentare anche la versione in italiano;
 - b) servizio militare prestato in maniera permanente nell'ambito del territorio nazionale e all'estero;è concessa la riduzione nella misura del dieci per cento (10%) per il primo familiare e del venti per cento (20%) nel caso di due o più familiari.
10. La condizione di assenza degli occupanti, di cui al comma precedente, deve essere dichiarata ogni anno e adeguatamente documentata, salvo che risultino ancora valide le medesime certificazioni presentate per gli anni precedenti. In tal caso, deve essere presentata una autocertificazione della sussistenza delle medesime condizioni.

11. Per usufruire della riduzione è comunque necessario che il luogo del domicilio del servizio di volontariato, attività lavorativa, di studio o servizio militare si trovi in un Comune di altra Provincia.
12. Qualora si verificano situazioni particolari ed eccezionali, gravi calamità naturali, emergenze sanitarie, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può disporre ulteriori agevolazioni.

Art. 16

Agevolazioni utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del Servizio.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione (quali copia dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali ovvero copia dei contratti con impresa specializzata al servizio di trasporto e smaltimento, relative fatture), da presentarsi al Comune entro il termine della dichiarazione di cui all'art. 21, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) stabiliti dal Comune per la specifica attività, sulla base delle tabelle dell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. I locali destinati alle nuove attività produttive sono esentati dal pagamento del tributo per i primi tre anni dall'inizio dell'attività. L'esenzione decorre dalla data di rilascio della relativa autorizzazione ed è concessa esclusivamente previa apposita domanda dell'avente diritto, con allegata documentazione probante o, in alternativa, con lo strumento dell'autocertificazione.
7. Per il riconoscimento dell'esenzione, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) locali ubicati nel centro storico perimetrato da Via Muraglie, Piazza Plebiscito, Via Mazzini (precisamente all'interno della cosiddetta "Schiavonia" con esclusione delle strade costituenti il perimetro);
 - b) locali destinati ad apertura di attività ex novo;

- c) locali che abbiano la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.
8. Si applica la riduzione in misura pari al 10% della tariffa (parte variabile e parte fissa) per i locali interessati dall'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall'articolo 110 del TULPS, comma 6 lettera a) e b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso. L'agevolazione sarà concessa a seguito di apposita istanza del contribuente con allegata idonea documentazione comprovante le seguenti condizioni:
 - 1) alla data di presentazione della medesima richiesta di agevolazione, dette apparecchiature siano installate e funzionanti da almeno 18 mesi;
 - 2) l'avvenuta disinstallazione delle stesse apparecchiature (a puro titolo esemplificativo, risoluzione di eventuali contratti di noleggio o di uso dei giochi stessi);
 - 3) essere in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti degli anni precedenti.
 9. L'agevolazione avrà vigenza per il primo anno dalla data di presentazione dell'istanza e relativa verifica delle suddette condizioni e per i successi 3 anni solari, previa comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di non aver provveduto a reinstallare e utilizzare apparecchiature di qualsiasi tipo per il gioco lecito con vincite in denaro. Qualora, a seguito di verifiche, i beneficiari saranno trovati a contravvenire a quanto dichiarato, l'agevolazione decadrà dal 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
 10. Si applica la riduzione in misura pari al 10% della tariffa (parte variabile e parte fissa) per gli esercizi di vicinato che introducano la distribuzione alla spina e sfusi, senza imballaggio, a mezzo di erogatori, di minimo 10 (dieci) prodotti alimentari e non, rientranti nel proprio settore di appartenenza. L'agevolazione è concessa previa presentazione della richiesta da parte dell'interessato, i cui requisiti per l'applicazione della riduzione devono essere debitamente riscontrabili dalla documentazione allegata alla stessa istanza o da verifiche degli organi preposti al controllo. La presente agevolazione compete, altresì, a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento del tributo TARI, anche riferito alle annualità precedenti, e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti. La riduzione di cui al presente comma, qualora concessa, è applicata dalla data di presentazione della richiesta dell'interessato fino alla sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.
 11. Si applica la riduzione in misura pari al 10% della tariffa (parte variabile e parte fissa) per i pubblici esercizi che introducano la distribuzione alla spina di minimo tre bevande o che praticano il "reso" delle bottiglie vuote in vetro di minimo due bevande. L'agevolazione è concessa previa presentazione della richiesta da parte dell'interessato, i cui requisiti per l'applicazione della riduzione devono essere debitamente riscontrabili dalla documentazione allegata alla stessa istanza o da verifiche degli organi preposti al controllo. La presente agevolazione compete, altresì, a condizione che il richiedente sia in regola con il pagamento del tributo TARI, anche riferito alle annualità precedenti, e che non siano in corso accertamenti fiscali e liti pendenti. La riduzione di cui al presente comma, qualora concessa, è applicata dalla data di presentazione della richiesta dell'interessato fino alla sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.
 12. Per gli anni 2020 e 2021, si applicano le riduzioni, nella misura specificata nel successivo comma 13, in favore delle utenze non domestiche che sono state obbligate, causa emergenza COVID-19, alla chiusura, anche parziale, della propria attività, relativamente alla tariffa (parte variabile e parte fissa) applicata alle categorie ex DPR n. 158/99 corrispondenti ai codici ATECO previsti dalla delibera ARERA n.158/2020 nelle Tabelle 1a, 1b, 2. Si distinguono due tipologie di chiusura delle attività:
 - Chiusura completa, alla quale viene equiparata la chiusura parziale delle categorie n. 7 "Alberghi con ristoranti" e n. 8 "Alberghi senza ristorante", le cui attività sono state

consentite esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi per motivi legati all'emergenza COVID-19;

- Chiusura parziale, ad eccezione delle categorie nn.7-8 rientranti nella chiusura totale.

13. Le riduzioni di cui al comma 12 sono applicate nelle seguenti misure:

ANNO 2020

- a. 40% oltre 60 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- b. 35% da 41 a 60 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- c. 30% da 31 a 40 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- d. 20% da 15 a 30 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- e. 15% oltre 30 giorni di chiusura parziale, ad eccezione delle categorie nn. 7-8;

ANNO 2021

- a. 50% oltre 60 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- b. 45% da 41 a 60 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- c. 40% da 31 a 40 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- d. 30% da 15 a 30 giorni di chiusura completa o di chiusura parziale per le categorie n. 7-8;
- e. 20% oltre 30 giorni di chiusura parziale, ad eccezione delle categorie nn. 7-8;

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente previa apposita domanda dell'avente diritto, da presentare entro e non oltre il 30/09/2020 per l'anno 2020 ed entro e non oltre il 30/09/2021 per l'anno 2021, tramite pec ufficiale della ditta individuale e/o persona giuridica all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.mottola.ta.it, specificando nell'oggetto "Domanda riduzione Tari Covid19". La domanda deve riportare, obbligatoriamente, le seguenti informazioni:

- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, codice fiscale;
- Dichiarazione attestante il codice ATECO dell'attività, il periodo di sospensione con indicazione data chiusura, data riapertura, provvedimento in base al quale è stata disposta la sospensione della propria attività (atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali).

Coloro i quali hanno già presentato la domanda entro il 30/09/2020 per l'anno 2020 e ricadono nelle medesime condizioni per l'anno 2021 non sono tenuti a ripresentare la domanda per l'anno 2021. Qualora, invece, le condizioni di chiusura siano variate, sono tenuti a presentare la nuova domanda per l'anno 2021.

Nel caso in cui le domande pervenissero dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il contribuente sarà esonerato dal rispetto della scadenza di pagamento della prima rata e riceverà al proprio indirizzo pec il ricalcolo del tributo dovuto, con scadenze di pagamento nelle restanti rate, successive alla prima.

14. Per gli anni 2020 e 2021, si applica l'esenzione del tributo giornaliero di cui all'articolo 19, per le occupazioni di suolo pubblico esonerate dal pagamento della TOSAP ai sensi dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 e dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 137/2020 e ss.ii.mm..
15. Qualora si verificano situazioni particolari ed eccezionali, gravi calamità naturali, emergenze sanitarie, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può disporre ulteriori agevolazioni.

Art. 17

Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due (2) tra quelle più favorevoli.

2. In tal caso, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione precedentemente considerata.
3. Il cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni, in ogni caso, non può superare il limite massimo dell'80% della tariffa.

Art. 18

Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/detassazioni previste dal precedente articolo 14 resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo delle agevolazioni/esenzioni previste dai precedenti articoli 15 e 16, stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio a carico della fiscalità generale del Comune.

Art. 19

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno o frazione di giorno di occupazione. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti del Canone Patrimoniale Unico di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore ad euro 2,00.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Il tributo giornaliero evaso è recuperato, con sanzioni ed interessi, anche contestualmente all'accertamento del Canone Patrimoniale Unico.

Art. 20

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale, deliberata dalla Provincia, sull'importo dovuto della tassa sui rifiuti.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 21 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Ordinariamente, la dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica ordinaria o pec. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di invio della e-mail, nel caso di invio per posta elettronica ordinaria e pec.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica ordinaria o PEC, la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali e/o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mesesuccessivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto:
 - se il contribuente presenta denuncia tardiva e dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree; in tal caso la cessazione assume valenza dal primo gennaio successivo alla data di presentazione della cessazione;
 - se sono intervenuti la dichiarazione del soggetto subentrante o, in mancanza, il relativo accertamento d'ufficio; in tal caso la cessazione assume valenza dalla data di decorrenza dell'obbligazione tributaria per il subentrante.

In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

9. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione del soggetto passivo, Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di garantire, annualmente, il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione della lista di carico posta in riscossione ordinaria, può procedere, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso:
 - alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei

- locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge;
- in caso di utenze intestate a soggetti deceduti, alla voltura d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede con maggior quota di proprietà o in mancanza al più anziano;
 - in caso di cessazione, alla voltura d'ufficio al soggetto subentrante e, qualora non dovesse essere dichiarato il nominativo del subentrante, alla voltura d'ufficio al proprietario dei locali e/o delle aree cessate;
10. Analogamente, l'ufficio può provvedere alla rettifica o integrazione o rilevazione di ogni elemento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mq occupati, categoria d'uso, decorrenze, ecc.) che risulti omesso o incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo per l'annualità considerata. Resta salvo, in caso di mancato pagamento, il potere di emettere apposito avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni e interessi.
11. Le dichiarazioni presentate dai contribuenti e gli accertamenti d'ufficio effettuati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, TARSU e TARES, conservano validità anche ai fini della TARI, eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del vigente tributo.

Art. 22

Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. In tal caso, il contribuente, entro le scadenze indicate al successivo comma 3 dovrà premurarsi di contattare il Comune per farsi rilasciare copia dell'avviso di pagamento non ricevuto. Resta infatti in capo al contribuente l'onere di assolvere al proprio adempimento tributario anche qualora non dovesse ricevere l'avviso di pagamento.
3. Il pagamento dell'importo complessivo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate, entro le scadenze, di ciascun anno, sotto riportate:
 - 1^a rata (acconto) 31 maggio;
 - 2^a rata (acconto) 31 luglio;
 - 3^a rata (acconto) 30 settembre;
 - 4^a rata (saldo) 2 dicembre;

le cui rate di acconto sono pari complessivamente al 75% (25% cadauna) del tributo calcolato tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019. Il versamento delle tre rate di acconto ovvero dell'importo totale (qualora le tre rate di acconto e la rata di saldo siano unificate in un unico avviso di pagamento) può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Il suddetto numero di rate e le relative scadenze possono essere annualmente modificate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe Tari o con apposita deliberazione.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono eseguiti alle medesime scadenze vigenti nell'annualità in cui sono posti in riscossione.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate anche nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
8. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica, come indicato negli articoli 24 e 25, dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni per insufficiente, tardivo o omesso versamento, oltre agli interessi di mora e spese di notifica. Nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al precedente comma 2 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto dalla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento, con addebito delle spese di notifica. Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune, tenuto conto che le date di versamento del tributo sono fissate nel presente Regolamento o stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI e che il pagamento del tributo costituisce per il contribuente, anche in assenza del ricevimento dell'avviso di pagamento, un onere per il relativo adempimento, può procedere direttamente alla notifica dell'avviso di accertamento, valevole anche come sollecito di pagamento, con esclusione delle sanzioni irrogate e degli interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro 60 giorni dalla notifica.
9. in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, si procederà alla riscossione coattiva del tributo, della sanzione, degli interessi e delle spese di notifica, con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 23

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita nel Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 24

Attività di controllo e accertamenti

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante il personale di Polizia Locale dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - di altro proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività

del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, ove consentito, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali in materia di dilazione.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 25 **Sanzioni e interessi**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze, la cui riscossione è regolata dall'articolo 22, viene irrogata la sanzione, prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni, e applicati gli interessi. Qualora l'avviso di accertamento non sia preceduto dal sollecito di pagamento, saranno disapplicati sanzioni e interessi se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla notifica.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, lett. a, del precedente articolo 24, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 27
Entrata in vigore -clausole di adeguamento - norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il capo IV "Regolamento componente Tari" del Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 04/07/2014 e ss.mm.ii.

ALLEGATO "A" (Abrogato)

ALLEGATO "B"

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

TABELLA 1

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
COMP.	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

TABELLA 2

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI Kb Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
COMP.	MINIMO	MASSIMO	MEDIO
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche				
Comuni superiori a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale di produzione		
min - max		NORD	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76-0,88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,57
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,01-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di eredito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-2,76	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a) Comuni oltre 5.000 abitanti				
		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno		
min - max		NORD	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28 - 5,50	3,98 - 5,65	4,00 - 5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50 - 3,50	3,60 - 4,25	2,90 - 4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20 - 4,90	4,00 - 4,80	3,20 - 3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 - 7,21	6,78 - 7,45	5,53 - 6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10 - 5,22	4,11 - 6,18	3,10 - 5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82 - 4,22	3,02 - 5,12	3,03 - 5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85 - 13,45	9,95 - 14,67	8,92 - 12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76 - 8,88	7,80 - 10,98	7,50 - 9,50
9	Case di cura e riposo	8,20 - 10,22	8,21 - 13,55	7,90 - 9,62
10	Ospedale	8,81 - 10,55	7,55 - 15,67	7,55 - 12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 - 12,45	8,90 - 13,55	7,90 - 10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50 - 5,03	4,68 - 7,89	4,20 - 6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15 - 11,55	8,45 - 11,26	7,50 - 9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 - 14,78	8,85 - 13,21	8,88 - 13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 - 6,81	6,66 - 7,90	4,90 - 8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90 - 14,58	9,90 - 14,63	10,45 - 14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	8,95 - 12,12	9,00 - 10,32	10,45 - 13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 - 8,48	6,80 - 9,10	6,80 - 9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 - 11,55	8,02 - 11,58	8,02 - 12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13 - 7,53	2,93 - 8,20	2,90 - 8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,91	4,00 - 8,10	4,00 - 8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67 - 78,97	29,93 - 90,55	29,93 - 90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78 - 62,55	24,60 - 39,80	22,40 - 55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44 - 51,55	22,55 - 64,77	22,50 - 64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 - 22,67	13,72 - 21,55	13,70 - 21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 - 21,40	13,70 - 21,50	13,77 - 21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	58,76 - 92,56	38,90 - 98,96	38,93 - 98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82 - 22,45	13,51 - 18,20	14,53 - 23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70 - 56,78	32,00 - 60,50	29,50 - 72,55
30	Discoteche, night club	8,56-15,68	6,80 - 16,83	6,80 - 16,80

TABELLA 5

Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI sopra i 5000 abitanti

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Alloggi in genere con ristorante (alberghi, agriturismi con camere, ecc...)

Classe 8 - Alberghi

Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici e agenzie assicurative
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv telefonia
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Vendita animali domestici
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Ferramenta
Prodotti di profumeria e cosmesi
Detersivi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Computer
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Cornici
Negozi di filatelia e numismatica
Pompe funebri
Grafica pubblicitaria
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane

Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Tipografia e arte grafica
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Odontotecnico
Sarto
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (strutture in anticorodal, porte, finestre, cancelli, ecc...)

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo

Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro